

Cause con termine di scadenza per il deposito delle osservazioni 30 luglio – 14 agosto 2025

Ricognizione delle cause pregiudiziali italiane

CAUSA	OGGETTO	AMM.NI
<p>C-239/25</p> <p>ITALIA (Giudice di Pace di Palermo)</p>	<p style="text-align: center;">TUTELA DEI CONSUMATORI</p> <p>Contratto di finanziamento tramite cessione di quote della pensione - Estinzione anticipata - Diritto ad una proporzionale riduzione di costi</p> <p>Interpretazione dell'art. 16 della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori e dell'art. 25 della direttiva 2014/17, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali.</p> <p><i>Dubbio se, nell'ipotesi di estinzione anticipata di un contratto di finanziamento, il diritto unionale osti ad un'interpretazione della normativa nazionale in base alla quale la restituzione dovuta al consumatore del "costo totale del credito" comprenda soltanto i costi indicati come dipendenti dalla durata del finanziamento nella documentazione di trasparenza fornita al consumatore e se l'ente finanziatore sia tenuto a ridurre proporzionalmente i costi relativi alle attività svolte in fase precontrattuale da soggetti terzi.</i></p>	<p>PCM-DIPARTIMENTO AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI (DAGL)</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN. LAVORO E POLITICHE SOCIALI</p> <p>BANCA D'ITALIA</p> <p>INPS</p> <p>AUTORITA' GARANTE CONCORRENZA E MERCATO (AGCM)</p>
<p>C-268/25</p> <p>ITALIA (Tar Lazio)</p>	<p style="text-align: center;">APPALTI PUBBLICI</p> <p>Codice dei Contratti Pubblici - Cause di esclusione di partecipanti a raggruppamenti - Esclusione automatica per violazioni fiscali – Self-cleaning - Estromissione o sostituzione della mandante di un raggruppamento di imprese</p> <p>Interpretazione degli artt. 57 della direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici e 80 della direttiva 2014/25/UE sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori speciali, letti anche alla luce del principio euro-unitario di proporzionalità.</p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p>

	<p><i>Dubbio sulla compatibilità euro-unitaria della disciplina nazionale sull'esclusione automatica dalle gare per violazioni fiscali che postula, segnatamente, la necessità della regolarità fiscale prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, mediante estinzione, pagamento o impegno da perfezionarsi anteriormente alla scadenza del predetto termine, senza possibilità di self-cleaning successivo.</i></p>	<p>AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE (ANAC)</p>
--	--	---

Ricognizione delle cause pregiudiziali straniere

CAUSA	OGGETTO	AMM.NI
<p>C-256/25 BULGARIA</p>	<p style="text-align: center;">TUTELA DEI CONSUMATORI</p> <p>Contratto stipulato tra professionista e consumatore - Clausola relativa a tipologie di obblighi di pagamento a carico del consumatore - Rinuncia da parte del professionista al diritto di far valere ulteriori richieste pecuniarie nei confronti del consumatore in caso di inadempimento - Possibilità di porre a carico del consumatore a titolo risarcitorio spese inerenti alla notificazione di documenti per l'esercizio dei diritti del professionista creditore - Obbligo per il giudice di primo grado di risolvere una controversia, secondo le istruzioni impartite da un organo giurisdizionale di grado superiore, <i>in pejus</i> per un consumatore</p> <p>Interpretazione della direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, e dell'art. 19.1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con gli artt. 38 e 47 della Carta dei diritti fondamentali</p> <p><i>Dubbio sull'addebitabilità al consumatore di costi - quali quelli inerenti alla notifica della comunicazione di rimborso anticipato del prestito - non espressamente menzionati né nelle condizioni generali di contratto né nello specifico contratto di credito).</i></p>	<p style="text-align: center;">PCM-DAGL</p> <p style="text-align: center;">MIN. GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p style="text-align: center;">MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p style="text-align: center;">MIN. SALUTE</p> <p style="text-align: center;">BANCA D'ITALIA</p> <p style="text-align: center;">AGCM</p>
<p>C-273/25 GERMANIA</p>	<p style="text-align: center;">TUTELA DATI PERSONALI</p> <p>Web scraping - Pubblicazione dati personali su internet - Violazione del RGPD - Diritto al risarcimento e responsabilità - Onere probatorio</p> <p>Interpretazione dell'art. 82.1 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo</p>	<p style="text-align: center;">PCM-DIE</p> <p style="text-align: center;">MIN. GIUSTIZIA</p> <p style="text-align: center;">MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p>

	<p>alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, a norma del quale: “Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento”</p> <p><i>Dubbio sulla configurabilità del danno immateriale da perdita di controllo sui dati personali, anche in assenza di un utilizzo improprio concreto, e sulla responsabilità del titolare del trattamento in caso di accesso non autorizzato da parte di terzi.</i></p>	<p>GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI (GPDP)</p> <p>AUTORITA' GARANTE COMUNICAZIONI (AGCOM)</p>
<p>C-276/25</p> <p>REPUBBLIC A CECA</p>	<p>PROPRIETÀ INTELLETTUALE</p> <p>Istanza richiedente - Obbligo per il giudice nazionale di ordinare all'autore della violazione di fornire le informazioni indicate e di provare l'esattezza e la completezza di tali informazioni producendo i relativi documenti</p> <p>Interpretazione dell'articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/48/CE, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.</p> <p><i>Dubbio se il diritto unionale, nell'ipotesi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale, debba essere interpretato nel senso che il giudice è tenuto, su istanza del richiedente, a ordinare all'autore della violazione non solo di fornire le informazioni richieste, ma anche di provare l'esattezza e la completezza di tali informazioni producendo i documenti pertinenti al richiedente.</i></p>	<p>PCM-DIPARTIMENTO INFORMAZIONE E EDITORIA (DIE)</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>AGCM</p>
<p>C-277/25</p> <p>POLONIA</p>	<p>GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Diritto assicurativo - Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli - Contratto di cessione del diritto al risarcimento del danno subito in un incidente - Annullamento del contratto di compravendita che costituisce il fondamento giuridico di un contratto di cessione – Legittimazione processuale dei cessionari – Azione diretta di soggetti terzi nei confronti della compagnia di assicurazione</p> <p>Interpretazione del diritto dell'Unione, in particolare degli articoli 3, 18 e 28 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti al riconoscimento della validità e dell'esecutorietà del contratto concluso tra la persona lesa a seguito di un sinistro stradale che, pur non avendo ancora</i></p>	<p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>AGCM</p> <p>AUTORITA' REGOLAZIONE TRASPORTI (ART)</p> <p>ISTITUTO VIGILANZA ASSICURAZIONI (IVASS)</p> <p>CONCESSIONARIA SERVIZI</p>

	<p><i>ricevuto il risarcimento integrale del danno subito, cede, sulla base del citato contratto, ad un soggetto terzo il suo diritto al risarcimento integrale da parte della compagnia di assicurazione che copre il responsabile dell' incidente causato dalla circolazione di un veicolo; dubbio sulla configurabilità del cessionario come parte lesa avente diritto al risarcimento del danno causato da veicoli e dubbio sulla sussistenza in capo allo stesso della legittimazione a proporre un'azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione.</i></p>	<p>ASSICURATIVI PUBBLICI (CONSAP)</p>
<p>Cause riunite C-287/25 C- 288/25 e C-289/25</p> <p>FRANCIA</p>	<p>FISCALITÀ - MERCATO INTERNO</p> <p>Libertà di stabilimento - Integrazione fiscale - Società a capo di un gruppo fiscale integrato - Imputazione all'utile consolidato del gruppo delle perdite subite da una società figlia non residente nello SM in cui ha sede la società a capo del gruppo fiscale</p> <p>Interpretazione artt. 49 e 54 TFUE</p> <p><i>Dubbio se il diritto UE osti ad una normativa nazionale, che non consente ad una società a capo di un gruppo fiscale integrato residente in uno Stato membro di dedurre dall'utile consolidato imponibile in detto Stato membro le perdite subite in un diverso Stato membro da società controllate, e dubbio se detto divieto costituisca una restrizione della libertà di stabilimento tutelata dal diritto dell'Unione.</i></p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE/ AG. ENTRATE</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>AGCM</p>
<p>C-290/25</p> <p>GERMANIA</p>	<p>RELAZIONI ESTERNE - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI</p> <p>Misure restrittive a seguito dell'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa - Uomo di paglia di soggetti colpiti da misure - Acquisto di beni da parte di soggetto intenzionato a consegnare i beni alla Russia - Anticipo pagamento - Mancata consegna della merce - Dubbio sul diritto al rimborso del prezzo di acquisto</p> <p>Interpretazione dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina</p> <p><i>Dubbio se il diritto dell'Unione debba essere interpretato nel senso che esso riguarda anche l'ipotesi in cui la persona interessata agisce come «uomo di paglia» per conto di altre persone, entità o organismi di cui alle lettere a) o b) dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014, senza rivelare tale circostanza, e, in caso di risposta affermativa, se il</i></p>	<p>PCM-DAGL</p> <p>MIN. GIUSTIZIA</p> <p>MIN. AFFARI ESTERI</p> <p>MIN. ECONOMIA E FINANZE</p> <p>MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p>MIN. DIFESA</p> <p>MIN. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI</p> <p>ART</p> <p>AGCM</p>

	<i>fornitore possa semplicemente trattenere le somme già versate in acconto o i pagamenti anticipati.</i>	ENTE NAZIONALE AVIAZIONE CIVILE (ENAC)
C-292/25 AUSTRIA	<p align="center">GIUSTIZIA E DIRITTI FONDAMENTALI</p> <p>Procedure d'insolvenza - Apertura in uno Sm con precedente pendenza in altro SM di un'azione relativa allo stesso credito - Competenza con riguardo all'azione di verifica Interpretazione artt. 6 18 e 32 del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza.</p> <p><i>Dubbio se il tribunale di uno Stato membro dinanzi al quale è stata aperta una procedura fallimentare, abbia competenza esclusiva in relazione a un'azione di accertamento del credito anche nel caso in cui fosse già pendente un procedimento dinanzi al tribunale di un altro Stato membro e avente il medesimo oggetto e tale procedimento possa essere proseguito con esito vincolante per la procedura d'insolvenza aperta in altro Stato membro; in caso di risposta negativa: dubbio se in una procedura d'insolvenza aperta in uno Stato membro debba riconoscersi l'esito di un'azione di accertamento avviata e conclusa dinanzi al tribunale di un altro Stato membro; in caso di risposta affermativa a quest'ultima questione: dubbio se sia preclusa la proposizione di un'azione di accertamento del credito in uno Stato membro nel caso in cui sia già pendente in un altro Stato membro la medesima azione avente ad oggetto lo stesso credito ai fini dell'insinuazione al passivo nel procedimento medesimo.</i></p>	<p align="center">MIN. GIUSTIZIA</p> <p align="center">MIN. ECONOMIA E FINANZE/AG ENTRATE</p> <p align="center">MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p> <p align="center">AGCM</p>
C-295/25 BELGIO	<p align="center">AGRICOLTURA</p> <p>Trasformazione degli alimenti biologici - Uso di polvere certificata biologica ottenuta da sedimenti puliti, macinati ed essiccati dell'alga <i>Lithothamnium calcareum</i> – Divieto</p> <p>Interpretazione del regolamento (UE) 2018/848, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, in particolare [i punti] 2.2.1. e 2.2.2 della parte IV [dell'] allegato II [del] regolamento (UE) 2018/848 in combinato disposto con l'articolo 7, [lettere] b) e c), del regolamento (UE) 2018/848</p> <p><i>Dubbio se, ai sensi del citato diritto UE, sussista un divieto dell'uso di polvere certificata biologica ottenuta da sedimenti puliti, macinati e essiccati dell'alga <i>Lithothamnium calcareum</i> nella trasformazione degli alimenti biologici.</i></p>	<p align="center">MIN. GIUSTIZIA</p> <p align="center">MIN. AGRICOLTURA SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE</p> <p align="center">MIN. SALUTE</p> <p align="center">MIN. IMPRESE E MADE IN ITALY</p>